

Vantaggi fiscali per le società nella proposta di direttiva UE sulla base imponibile comune

di Piergiorgio Valente

La proposta di direttiva sulla «Common Consolidated Corporate Tax Base», presentata dalla Commissione europea il 16 marzo 2011, prevede una **normativa fiscale europea** unica per la definizione della base imponibile delle **società** che svolgono **attività transfrontaliera**. Tra i vantaggi connessi alla nuova normativa vi è la **riduzione dei costi di conformità** e **l'eliminazione** dei problemi connessi alla **fissazione dei prezzi di trasferimento**.

Scopo del regime introdotto dalla proposta di direttiva sulla *Common Consolidated Corporate Tax Base* (CCCTB) - COM(2011)121 - del 16 marzo 2011 è di ridurre significativamente gli oneri amministrativi, i costi di adeguamento e le incertezze giuridiche che le imprese comunitarie si trovano ad affrontare nell'attuale contesto UE, al momento di determinare l'utile imponibile. La base imponibile comune consolidata (CCCTB) consente alle imprese di beneficiare di un sistema a «sportello unico» («one-stop-shop») per la compilazione delle dichiarazioni fiscali e di consolidare profitti e perdite realizzate all'interno dell'UE. Gli Stati membri conservano il diritto sovrano di applicare le rispettive aliquote d'imposta sulla quota di base imponibile a ciascuno allocata. Secondo la Commissione, l'introduzione della CCCTB consentirebbe alle imprese comunitarie di «risparmiare ogni anno 700 milioni di euro grazie a minori costi di adeguamento alla normativa e 1,3 miliardi di euro grazie al consolidamento». Inoltre, per le società che «intendono sviluppare la propria attività oltreconfine» è previsto un «risparmio totale fino a un miliardo di euro» (1). Il consolidato comunitario (CCCTB) è stato illustrato per la prima volta nel 2001, quando, nella comunicazione n. 582 (2) e nello studio n. 1681 (3), la Commissione europea ha esposto la nuova strategia di eliminazione degli ostacoli fiscali esistenti nel mercato interno. Nel «Non-Paper» del 7 luglio 2004, predisposto in vista del Consiglio ECOFIN del settembre 2004, la Commissione ha ribadito le linee di azione già esposte ed i vantaggi

che, dall'introduzione della CCCTB, potrebbero derivare alle imprese comunitarie che svolgono attività transfrontaliera:

- riduzione dei costi di conformità;
- eliminazione dei problemi legati al *transfer pricing*;
- compensazione e consolidamento globale dei profitti e delle perdite;
- riduzione dei casi di doppia imposizione;
- eliminazione di numerosi casi di discriminazione e restrizioni.

I principi fondamentali cui la proposta di direttiva dovrebbe ispirarsi sono stati fissati nella comunicazione n. 223/2007 (4):

Piergiorgio Valente - Centro Studi Internazionali GEB Partners

Note:

(1) Cfr. il comunicato stampa che ha accompagnato la presentazione della proposta di direttiva, in <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/319&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>. La CCCTB dovrebbe inoltre rendere il mercato UE «molto più appetibile per gli investitori esteri».

(2) Commissione europea, «Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali - Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società», 23 ottobre 2001, COM(2001)582. Per approfondimenti, cfr. P. Valente, *Fiscalità sovranazionale*, Milano, 2008, pag. 211 ss.

(3) Commissione europea, «Tassazione delle società nel mercato interno», 23 ottobre 2001, SEC(2001)1681. Per approfondimenti, cfr. P. Valente, *Fiscalità sovranazionale*, cit., loc. cit., pag. 211 ss.

(4) Commissione europea, «Attuazione del programma comunitario per l'aumento della crescita e dell'occupazione e il miglioramento della competitività delle imprese europee: Ulteriori pro-
(segue)

- «necessità» dell'adozione della CCCTB, sia per le piccole e medie imprese, per le quali i costi di conformità sono particolarmente rilevanti, sia per le imprese multinazionali;
- consolidamento della CCCTB e «necessità» di un meccanismo chiaro ed equo di ripartizione;
- carattere opzionale della CCCTB;
- «quadro amministrativo e giudiziario» per la CCCTB;
- non estensione al «campo delle aliquote».

La presentazione della proposta di direttiva conclude il lungo *iter* di studio e di lavoro che, iniziato nel 2001, ha portato, nel 2004, alla costituzione del *CCCTB Working Group* - il gruppo di lavoro incaricato dalla Commissione di studiare gli aspetti tecnici della CCCTB - e, da ultimo, al *workshop* dell'ottobre 2010 che ha preceduto la presentazione ufficiale della proposta di direttiva medesima (5).

I soggetti della base imponibile consolidata

La proposta di direttiva prevede l'introduzione di una normativa fiscale europea unica su base opzionale, diretta a sostituire i ventisette regimi fiscali nazionali vigenti nella definizione della base imponibile delle società con attività transnazionale. Il metodo implica il calcolo del reddito d'impresa su base consolidata, in applicazione di regole comuni per tutti gli Stati membri. Nel delineare le norme comuni applicabili in ciascuno Stato membro con riferimento al calcolo della base imponibile, la proposta di direttiva rappresenta un (parziale) tentativo di coordinamento delle diverse forme di imposizione sul reddito societario in vigore negli Stati membri. Come accennato, ciascuno Stato rimane libero di applicare alla quota di materia imponibile di propria competenza l'aliquota d'imposta prevista dal proprio ordinamento. Già nel *Working Paper* del 26 luglio 2007, «CCCTB: possible elements of a technical outline» (CCCTB/WP/057), il *CCCTB Working Group* aveva fissato le linee generali per la definizione della CCCTB. Tale documento rappresenta, nel

PROSPETTIVE FUTURE

Normativa fiscale europea unica

La proposta di direttiva prevede l'introduzione di una normativa fiscale europea unica su **base opzionale**, diretta a sostituire i ventisette regimi fiscali nazionali vigenti nella definizione della base imponibile delle **società con attività transnazionale**. Il metodo implica il **calcolo del reddito d'impresa su base consolidata**, in applicazione di regole comuni per tutti gli Stati membri, che restano liberi di applicare alla quota di materia imponibile di propria competenza l'aliquota d'imposta prevista dal proprio ordinamento.

contesto del contenuto della proposta di direttiva, un punto di riferimento per quanto riguarda la disciplina relativa ai soggetti interessati, alla determinazione della base imponibile e al suo consolidamento.

La disciplina della CCCTB si applica alle società di Stati membri elencate, in forma tassativa, dal legislatore comunitario in un allegato alla (proposta di) direttiva, allorché siano assoggettate alle imposte sul reddito societario individuate dal legislatore, sempre in forma tassativa,

in un altro allegato (cfr. art. 2 della proposta di direttiva). Anche le stabili organizzazioni localizzate all'interno del territorio comunitario possono essere assoggettate alla disciplina della CCCTB.

Secondo l'art. 6, par. 3 della proposta di direttiva, una società la quale possiede il «registered office, place of incorporation or place of effective management in a Member State and is not, under the terms of an agreement concluded by that Member State with a third country, regarded as tax resident in that third country» è considerata residente ai fi-

Note:

(segue nota 4)

gressi compiuti nel 2006 e prossimi passi verso una proposta in materia di base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB)», 2 maggio 2007, COM(2007) 223 definitivo.

(5) Per approfondimenti sui lavori del *CCCTB Working Group*, cfr. P. Valente, *Fiscalità sovranazionale*, cit., loc. cit., pag. 470; P. Valente, «EU Tax Base: The Evolution of Company Taxation: Supranational Coordination and Interstate Competition», in *International Tax Law Review* n. 3/2006, pag. 35 e «Base imponibile europea: evoluzione della fiscalità d'impresa tra coordinamento sovranazionale e competizione interstatuale», in *Riv. dir. trib. int.* n. 3/2006, pag. 65; P. Valente, «EU TAX BASE. Waiting for the directive: a state-of-the-art overview», in *International Tax Law Review* n. 1-2/2008, pag. 67 e «Base imponibile europea: lo stato dell'arte in previsione della direttiva», in *Riv. dir. trib. int.* n. 1-2/2008, pag. 97; P. Valente, «Consolidamento della base imponibile europea (CCCTB) - Proposta della Commissione UE», in *Il Sole - 24 Ore*, 10 dicembre 2007; P. Valente, S. Mattia, «Imponibile consolidato: direttiva contro l'evasione», *ivi*, 9 giugno 2008; P. Valente, «Bruxelles punta sul consolidato comunitario come contrasto alle frodi nel mercato comune», in *Guida Normativa, Il Sole - 24 Ore*, 7 novembre 2005; P. Valente, «UE, fiscalità diretta a un bivio», *ivi*, 25 luglio 2004.

ni fiscali in tale Stato membro. Pertanto, il *place of effective management* si configura quale uno dei molteplici criteri di determinazione della residenza fiscale delle persone giuridiche (6).

La disciplina in parola si applica, secondo l'art. 3 della proposta di direttiva, anche alle società con sede in Stati terzi, le quali presentano la medesima forma prevista per le società comunitarie e sempre che siano assoggettate alle suindicate imposte sul reddito delle società (7).

Soltanto le società di cui la capogruppo europea controlli, anche indirettamente, più del 75% del capitale o più del 50% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria hanno la facoltà di optare per il consolidamento tra il proprio reddito ed il reddito della capogruppo e delle altre società consolidanti all'interno del gruppo (art. 54, par. 1, della proposta di direttiva). Il requisito del controllo qualificato deve perdurare per almeno 9 mesi consecutivi. In mancanza, precisa l'art. 58 della proposta di direttiva, il contribuente è considerato alla stregua di un soggetto che non è mai entrato a far parte del gruppo.

La percentuale di partecipazione si calcola tenendo conto della (eventuale) demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, ma le partecipazioni dirette, quando superiori al 75%, dovranno essere valutate come se fossero pari al 100% (art. 54, par. 2, della proposta di direttiva). Con tale arrotondamento si evita che la catena di controllo risulti facilmente interrotta dall'effetto della demoltiplicazione, causando una potenziale proliferazione dei gruppi consolidanti (8).

Il gruppo non può escludere dal consolidato una propria società la quale presenti i requisiti di eleggibilità, in ossequio al principio *all in, all out* accolto dall'art. 55 della proposta di direttiva. Con tale previsione, si vuole evitare che i gruppi «modellino» il proprio perimetro di consolidamento al fine di ottimizzare il carico fiscale, ad esempio, escludendo da tale perimetro le società localizzate in Stati membri dalla normativa fiscale più favore-

PROSPETTIVE FUTURE

Soggetti della base imponibile consolidata

La disciplina della CCCTB si applica alle **società di Stati membri** elencate, in forma tassativa, in un allegato alla proposta di direttiva, **assoggettate alle imposte sul reddito societario** individuate dal legislatore, sempre in forma tassativa, in un altro allegato. La disciplina si applica anche alle **stabili organizzazioni** e alle **società con sede in Stati terzi**, che presentino la medesima **forma** prevista per le società comunitarie e che siano assoggettate alle **imposte sul reddito** delle società.

vole rispetto alla disciplina della CCCTB.

La presenza di una società non residente al vertice della catena societaria, ovvero il suo posizionamento intermedio tra soggetti residenti, non preclude alle società residenti di optare per il consolidato. Una scelta in senso opposto avrebbe ristretto l'ambito di applicazione del consolidato e permesso, in tal modo, di eludere il principio *all in, all out*, consentendo una selezione delle società da inserire nel perimetro di consolidamento (9). Pertanto, il con-

solidato comunitario si applica anche nel caso in cui (cfr. art. 55, par. 2, della proposta di direttiva):

Note:

(6) L'art. 4, par. 3, del Modello OCSE fa riferimento al concetto di *place of effective management*, con l'obiettivo di precisare i fattori di riferimento per la determinazione della residenza delle persone giuridiche.

Precisa il par. 24.1 del Commentario all'art. 4 del Modello OCSE che, al fine di stabilire il *place of effective management* e, quindi, determinare la residenza della società, le autorità competenti dovranno tener conto dei seguenti fattori:

- il luogo del *day-to-day management* della persona giuridica;
- il luogo in cui si trova l'*headquarter* della persona giuridica;
- la legislazione applicabile alla persona giuridica;
- il luogo in cui è tenuta la contabilità;
- il luogo in cui si riuniscono i membri del CdA;
- il luogo in cui il CEO normalmente svolge le proprie funzioni.

Per approfondimenti sull'art. 4 del Modello OCSE, cfr. P.Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, Milano, 2008, pag. 179 ss.

(7) Esigenze di certezza giuridica hanno indotto il *CCCTB Working Group* a prevedere «a non-exhaustive list of third country forms (which) would be created and updated annually under the comitology procedure in the light of experience gained by tax authorities in applying the foregoing rule. Consideration will also have to be given to the situation of companies incorporated in third countries but tax resident in a Member State» (CCCTB/WP/057).

(8) Ciò per evitare che, mediante il computo anche delle partecipazioni intermedie minoritarie - le quali non permettono di per sé l'esercizio di un potere nei confronti del soggetto partecipato - la società capogruppo finisca per risultare in possesso della quota di controllo indiretta richiesta per il consolidato, anche senza esercitare di fatto un'influenza dominante (CCCTB/WP/057).

(9) Un gruppo, attraverso l'interposizione di una società non residente, avrebbe potuto dare vita a due diversi perimetri di consolidamento (CCCTB/WP/057).

- la società non residente nell'UE controlli la società capogruppo europea;
- la società non residente nell'UE controlli più società residenti non collegate tra loro;
- la società non residente nell'UE si interponga tra le società residenti all'interno della catena di controllo partecipativo;
- il gruppo sia costituito soltanto da stabili organizzazioni - residenti nell'UE - di società non residenti.

La definizione di stabile organizzazione ai fini dell'applicazione della CCCTB si basa sulla definizione offerta dal Modello OCSE (10).

I seguenti requisiti devono essere soddisfatti anche dopo l'ammissione della società al consolidato, pena l'estromissione:

- la percentuale minima di partecipazione superiore al 75% detenuta dalla capogruppo deve essere rispettata sia all'inizio che alla fine dell'esercizio fiscale;
- nel corso dell'esercizio, la percentuale dei diritti di voto esercitabili non deve mai scendere sotto la soglia del 50%.

In caso di fuoriuscita di una società dal consolidato, con riguardo alle perdite generate dalla stessa nell'ambito del consolidato, si prevede che (art. 66 della proposta di direttiva):

- se il contribuente rimane nel sistema CCCTB ma al di fuori del gruppo, «the losses shall be carried forward and be set off according to Article 43»;
- se il contribuente entra a far parte di un altro gruppo, «the losses shall be carried forward and be set off against its apportioned share»;
- se il contribuente abbandona il sistema CCCTB, «the losses shall be carried forward and be set off according to the national corporate tax law which becomes applicable, as if those losses had arisen while the taxpayer was subject to that law».

L'ammissione al consolidato di una società considerata trasparente all'interno dello Stato membro di residenza non è preclusa e, in sede di ripartizione del reddito, il socio include nel proprio reddito la porzione della base imponibile della società ad esso

PROSPETTIVE FUTURE

Consolidato e società non residente

Il consolidato comunitario si applica anche nel caso in cui:

- la società non residente nell'UE controlli la società capogruppo europea;
- la società non residente nell'UE controlli più società residenti non collegate tra loro;
- la società non residente nell'UE si interponga tra le società residenti all'interno della catena di controllo partecipativo;
- il gruppo sia costituito soltanto da stabili organizzazioni, residenti nell'UE, di società non residenti.

spettante, calcolata secondo le regole della CCCTB (11).

La determinazione della base imponibile e il suo consolidamento

Ai sensi dell'art. 10 della proposta di direttiva, la base imponibile è calcolata quale differenza tra il reddito lordo (con sottrazione del reddito esente) (12) ed i costi deducibili. Il reddito lordo include ogni entrata, liquida e non liquida, come i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, i proventi generati dalla disposizione di beni e

diritti, gli interessi, i dividendi e le distribuzioni di profitti, i canoni, i sussidi, le donazioni, i risarcimenti e gli indennizzi. Il reddito non include il capitale ed i finanziamenti a favore dell'impresa.

I costi sono deducibili quando certi, determinati e solo se sostenuti per fini imprenditoriali, vale a dire allo scopo di aumentare, mantenere ovvero assicurare il reddito societario, inclusi i costi per la ricerca e lo sviluppo, i costi per la raccolta di capitale ovvero di finanziamento per l'impresa e i costi per il personale (cd. *business purpose test*) (13).

Tra i costi non deducibili per loro natura si segnalano (art. 14 della proposta di direttiva):

Note:

(10) Per approfondimenti sull'art. 5 del Modello OCSE, cfr. P.Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, cit., loc. cit., pag. 229 ss.

(11) Secondo l'art. 84 della proposta di direttiva:

«Where an entity is treated as transparent in the Member State of its location, a taxpayer holding an interest in the entity shall include its share in the income of the entity in its tax base. For the purpose of this calculation, the income shall be computed under the rules of this Directive (...)».

(12) A tal fine, costituiscono reddito esente:

- i sussidi concessi per l'acquisizione, la costruzione e la valorizzazione di beni strumentali deperibili;
- i proventi dalla disposizione di categorie di beni;
- gli utili e i dividendi soggetti alla *participation exemption*;
- il reddito della stabile organizzazione situata in uno Stato terzo.

(13) All'interno del CCCTB Working Group, alcuni esperti hanno affermato la superfluità dell'introduzione di tale test al fine di determinare la CCCTB, sostenendo l'intrinseca utilità imprenditoriale di ciascuna spesa sostenuta da una società (CCCTB/WP/057).

- i costi di gestione sostenuti da una società quando riguardano il reddito esente;
- i costi per l'acquisizione, la costruzione o la manutenzione di immobilizzazioni materiali, esclusi quelli per la ricerca e lo sviluppo (che sono deducibili integralmente);
- le donazioni, se non sono compiute in favore di soggetti no profit «autorizzati»;
- il 50% delle spese di *entertainment*;
- le imposte sui redditi.

L'intero ammontare dei costi deducibili in un periodo d'imposta è aumentato del valore di magazzino alla data di inizio del periodo d'imposta e ridotto del valore di magazzino alla data di chiusura del periodo d'imposta (art. 21 della proposta di direttiva).

Norme specifiche si applicano ai contratti a lungo termine, vale a dire ai contratti per la produzione, l'installazione, la costruzione, ovvero l'erogazione di servizi ancillari a tali attività, con un termine di durata superiore ai dodici mesi (14).

La base di ammortamento deve comprendere il costo di acquisto, di costruzione ovvero valorizzazione del bene strumentale, includendo, inoltre, i costi ancillari quali le spese legali e professionali, le spese di trasporto e di installazione (art. 32 della proposta di direttiva).

Molti benefici connessi alla disciplina della CCCTB derivano dal consolidamento e riguardano, da un lato, la possibilità di compensare profitti e perdite, dall'altro, l'eliminazione dei costi di *compliance* alle normative in materia di *transfer pricing*.

In linea di principio, il consolidamento è obbligatorio per tutte le società che optano per la disciplina della CCCTB e possiedono una società controllata o una stabile organizzazione in un altro Stato comunitario, le quali soddisfano i requisiti per essere ammessi al consolidato comunitario (principio cd. *all in, all out*).

Il consolidamento interessa la totalità della base imponibile di ciascuna società ammessa al consolidato, a prescindere dalla quota di controllo dete-

PROSPETTIVE FUTURE

Determinazione della base imponibile

La base imponibile è calcolata quale **differenza** tra il **reddito lordo** e i **costi deducibili**. Il reddito lordo include **ogni entrata**, come i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, i proventi generati dalla disposizione di beni e diritti, gli interessi, i dividendi e le distribuzioni di profitti, i canoni, i sussidi, le donazioni, i risarcimenti e gli indennizzi. Il **reddito non include** il capitale e i finanziamenti a favore dell'impresa. I **costi sono deducibili** quando certi, determinati e solo se sostenuti per fini imprenditoriali, inclusi i costi per la ricerca e lo sviluppo, per la raccolta di capitale o di finanziamento per l'impresa e per il personale.

nuta dalla capogruppo (15). Ai fini della disciplina del consolidato comunitario, il gruppo comprende la casa-madre comunitaria, le sue società controllate e le stabili organizzazioni con sede sul territorio comunitario, a prescindere dal fatto che la casa-madre con sede nell'UE sia a sua volta controllata da una società con sede in uno Stato terzo. Il gruppo, inoltre, può essere costituito da più società con sede nell'UE, le quali si trovino sotto il controllo comune di una casa-madre residente in uno Stato terzo (16). Costituisce un gruppo anche il soggetto d'imposta il quale possiede semplicemente una stabile

organizzazione sul territorio comunitario (cfr. artt. 54 e 55 della proposta di direttiva).

Varie soluzioni sono state prospettate in merito al momento in cui le regole del consolidato comunitario possono ritenersi applicabili alle società che entrano nel, oppure lasciano il, gruppo. La soluzione suggerita dal *CCCTB Working Group* prevede:

- il consolidamento immediato delle società che entrano nel gruppo;

Note:

(14) Prevede l'art. 24 della proposta di direttiva:

«(...) revenues relating to a long-term contract shall be recognised, for tax purposes, at the amount corresponding to the part of the contract completed in the respective tax year. The percentage of completion shall be determined either by reference to the ratio of costs of that year to the overall estimated costs or by reference to an expert evaluation of the stage of completion at the end of the tax year».

(15) A titolo esemplificativo, in caso di detenzione di una partecipazione del 95%, ai fini del consolidamento si tiene comunque conto del 100% della base imponibile. I soci di minoranza non risultano svantaggiati da tale previsione, poiché ciascuna entità del gruppo ammessa al consolidato riceve lo stesso share di benefici e svantaggi (CCCTB/WP/057).

(16) La presenza di una società non comunitaria in posizione intermedia nell'ambito di un gruppo di società comunitarie non determina l'interruzione della catena partecipativa qualificante per l'applicazione del consolidato comunitario (CCCTB/WP/057).

– il «deconsolidamento» immediato di quelle che lasciano il gruppo (17).

Il fatto che una società entri ovvero abbandoni il gruppo nel corso dell'anno fiscale potrebbe avere effetti sul calcolo dei fattori che costituiscono lo *sharing mechanism*. A tal proposito, l'art. 58, par. 2, della proposta di direttiva prevede che un soggetto diventa membro del gruppo consolidato nel momento in cui viene raggiunto il requisito partecipativo. Tale requisito, inoltre, deve sussistere per almeno 9 mesi consecutivi, pena l'estromissione.

Le perdite registrate da una società anteriormente all'ingresso in un gruppo il quale applica la disciplina della CCCTB non sono riportabili a livello di gruppo. Esse tuttavia possono essere utilizzate dalla medesima società che le ha registrate, la quale può detrarre dalla quota di base imponibile ad essa allocata sulla base del meccanismo di ripartizione applicabile. Le perdite registrate a livello di gruppo possono essere riportate in avanti per essere compensate con eventuali profitti futuri (art. 64 della proposta di direttiva) (18).

In caso di operazione di riorganizzazione per la quale uno o più gruppi, o due o più membri di un gruppo, diventano parte di un altro gruppo «any unrelieved losses of the previously existing group or groups shall be allocated to each of the members (...) on the basis of the factors applicable to the tax year in which the business reorganisation takes place, and shall be carried forward for future years» (art. 71 della proposta di direttiva).

L'applicazione delle regole del consolidato comunitario implica la neutralità fiscale delle transazioni infragruppo.

A tal proposito, il *CCCTB Working Group* ha prospettato due diversi approcci:

1) secondo un primo approccio, si può evitare di computare i ricavi ed i costi relativi ad operazioni infragruppo, esclusi quelli che interessano beni strumentali ammortizzabili;

PROSPETTIVE FUTURE

Neutralità fiscale delle transazioni infragruppo

L'applicazione delle regole del consolidato comunitario implica la neutralità fiscale delle transazioni infragruppo; a tal proposito, il «CCCTB Working Group» ha prospettato due diversi approcci:

- si può **evitare di computare i ricavi ed i costi** relativi ad **operazioni infragruppo**, esclusi quelli che interessano beni strumentali ammortizza bili;
- ciascuna società può computare i **ricavi ed i costi** relativi ad operazioni infragruppo, i quali vengono «**stornati**» nel momento in cui sia attuato il consolidamento.

2) per il secondo approccio, ciascuna società può computare i ricavi ed i costi relativi ad operazioni infragruppo, i quali vengono «stornati» nel momento in cui sia attuato il consolidamento (19).

L'art. 59 della proposta di direttiva accoglie il principio secondo cui profitti e perdite derivanti da transazioni tra membri del gruppo non possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo della base imponibile consolidata. Inoltre, nessuna ritenuta, o altra forma di imposizione alla fonte può essere applicata con riguardo alle medesime transazioni (art.

60 della proposta di direttiva).

Note:

(17) Come sottolineato dal *CCCTB Working Group*, «this approach appears to be already applied by some Member States and seems to be preferred by business». Un'altra possibile soluzione prevede che «joining and leaving entities are deemed to enter and to leave on the first day of the following tax year or on the first day of the current tax year» (CCCTB/WP/057).

(18) La previsione ha l'obiettivo di impedire che si registrino le cd. «stranded losses». A tal proposito, il *CCCTB Working Group* ha precisato che «if, when the group makes overall losses, these were immediately shared out then in following years when profits were shared out there could be some unrelieved losses in some companies, whereas in others there were taxable profits» (CCCTB/WP/057).

(19) Presenta alcune criticità la valutazione dello *stock*: «where closing stock includes goods purchased intra-group there would be an element of intra-group profit in the valuation unless all intra-group sales and purchases have been recorded at cost to seller. Theoretically this should be eliminated. However, to calculate this adjustment accurately it would be necessary to maintain records which allow the company holding the stocks to value them at third party cost to the group» (CCCTB/WP/057). Per approfondimenti, cfr. P.Valente, *Fiscalità sovranazionale*, cit., loc. cit., pag. 483 ss.